

# Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

## Relazione Tecnica

### I – Introduzione generale

#### 1. Premessa

Dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

#### 2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *"a consuntivo"* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013).

### **3. Attuazione**

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio Comunale che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA,

eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### **4. Finalità istituzionali**

*La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società."*

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## II – Le partecipazioni dell'ente

### 1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Pergola partecipa al capitale delle seguenti società:

| <i>SOCIETÀ</i>  | Quota di partecipazione |
|---|-------------------------|
| ASET S.p.A.   | 0,08%                   |
| ASET Holding S.p.A.   | 0,07%                   |
| Marche Multiservizi S.p.A.                                      | 0,47%                   |
| MEGAS.NET S.p.A.  | 3,14%                   |
| FARMACENTRO SERVIZI E<br>LOGISTICA SOC. COOP.                   | 0,12%                   |
| AMI S.p.A. - Azienda per la<br>mobilità integrata e i trasporti | 0,012%                  |
| SIC 1 s.r.l.  | 0,1%                    |

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

### **III – Il Piano operativo di razionalizzazione**

#### **1. ASET S.p.A.**

La Società Aset Spa, svolge attività nel campo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica; il Comune di Pergola ha affidato, nel 2006 ad Aset S.p.a., per 15 anni, il servizio di gestione della T.I.A. (Tariffa Igiene Ambientale).

Il Comune di Fano, titolare del 97,02 % delle quote di Aset Spa, ha avviato un processo di fusione tra Aset Spa ed Aset Holding Spa.

Il risultato economico degli ultimi tre bilanci di Aset S.p.A. è stato il seguente:

- ANNO 2011: Utile di € 73.227,00
- ANNO 2012: Utile di € 448.388,00
- ANNO 2013: Utile di € 1.106.125,00

Il Patrimonio netto della società al 31.12.2013 ammonta ad Euro 6.039.317

In considerazione del fatto che la predetta società, in base alle funzioni svolte ed ai rapporti contrattuali in essere, risulta funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, è intenzione del Comune mantenere la partecipazione.

#### **2. ASET Holding S.p.A.**

La Società Aset Holding Spa si è originata dallo scorporo di ramo d'azienda da parte di ASET spa per scissione parziale obbligatoria ai sensi del comma 9 art. 35 Legge 448/2001 in attuazione alle disposizioni di cui ai commi 2 e 13 art. 113 del T.U.E.L.. A tale società è stata affidata la mission principale della proprietà delle reti relative ai servizi pubblici.

Il Comune di Fano, titolare del 97,21 % delle quote di Aset Holding Spa, ha avviato un processori fusione tra Aset Spa ed Aset Holding Spa.

Il risultato economico degli ultimi tre bilanci è stato il seguente:

- ANNO 2011 Utile di € 246.700
- ANNO 2012 Utile di € 252.381
- ANNO 2013 Utile di € 1.110.128

Il Patrimonio netto della società al 31.12.2013 ammonta ad Euro 20.222.533

In considerazione del fatto che la predetta società, in base alle funzioni svolte, risulta funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, è intenzione del Comune mantenere la partecipazione.

### **3. Marche Multiservizi S.p.A.**

Marche Multiservizi è una multiutility che opera nei servizi di pubblica utilità, in particolare nella gestione di:

- ciclo idrico integrato
- servizi di igiene ambientale
- distribuzione del gas metano.

La società costituisce la prima multiutility nella Regione Marche sia per volume d'affari che per dimensioni industriali ed ha rappresentato la prima fusione a livello regionale tra aziende operanti nel settore dei servizi pubblici locali.

Il risultato economico degli ultimi tre bilanci è stato il seguente:

- ANNO 2011: utile di € 3.707.149
- ANNO 2012: utile di € 5.501.335
- ANNO 2013: utile di € 6.748.318

Marche Multiservizi gestisce nel territorio del Comune di Pergola i servizi legati al gas metano e all'acquedotto.

In considerazione del fatto che la predetta società, tenuto conto delle funzioni svolte e dei rapporti contrattuali in essere, risulta funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente è intenzione del Comune mantenere la partecipazione.

### **4. Megas.Net Spa**

Megas. Net è una società a totale partecipazione pubblica di proprietà per il 40% dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino e per il restante 60% di 51 Comuni del territorio della Provincia di Pesaro e Urbino.

E' il frutto della scissione prevista dalla finanziaria 2001 che prevedeva la separazione tra la gestione dei servizi (megas spa) e la società proprietaria di reti, impianti e altre dotazioni (megas net).

Megas. Net è proprietaria delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali di cui ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale e più precisamente:

- idrico integrato;
- igiene integrato;
- gas naturale.

Megas. Net ha anche per oggetto l'esercizio, in via diretta e/o attraverso società' ed enti di partecipazione, di attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita, utilizzo e recupero delle energie. Per eseguire tale scopo, la società si prefigge:

- di operare in veste di E.S.CO. (Energy Service Company) secondo le direttive indicate in sede europea, cioè di società' di servizi energetici;
- di investire in particolare nella produzione di energie e nell'ottimizzazione dei consumi energetici mediante le tecniche del T.P.F. (Third Party Financing) e del P.F. (Project Financing) per ottenere la compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti con investimenti nulli per i clienti;
- di promuovere, anche mediante corsi di formazione specialistici, la creazione e formazione di professionalità nuove nel settore del risparmio energetico.

Il risultato economico degli ultimi tre bilanci è stato il seguente:

- ANNO 2011: utile di € 219.336,00
- ANNO 2012: utile di € 197.171,00
- ANNO 2013: utile di € 171.997,00

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare "un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle *"società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni"*.

In considerazione del fatto che il Comune di Pergola non ha rapporti contrattuali in essere con Megas.Net e tenuto conto delle attività e dei servizi svolti dalla predetta società che non sono indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune e considerato altresì l'obbligo normativo di procedere ad una razionalizzazione delle partecipate, è intenzione dell'Ente procedere alla cessione della partecipazione.

## **5. Farmacentro Servizi e Logistica Società Cooperativa**

Farmacentro Servizi e Logistica nasce il 1° gennaio del 2009, dalla fusione di due storiche Cooperative: SAF con sede a Jesi e UMBRAFARM con sede a Perugia.

Farmacentro Servizi e Logistica opera nel campo della distribuzione intermedia, rispettando in pieno i valori fondanti del cooperativismo: mancanza di scopo di lucro, e quindi reinvestimenti sui Soci con conseguente possibilità di questi ultimi di essere competitivi nei confronti dei loro clienti-pazienti, e solidarietà fra i Soci, elemento fondamentale per assicurare gli stessi standard di qualità commerciali e di servizio alle piccole farmacie rurali così come alle grandi farmacie urbane.

Ad oggi, Farmacentro Servizi e Logistica garantisce l'approvvigionamento di farmaci e parafarmaci a circa 1.000 punti vendita, fra Soci, dispensari, Soci in prova, parafarmacie e sanitarie.

Farmacentro Servizi e Logistica esegue consegne in 6 regioni, Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Umbria, Toscana.

Il risultato economico degli ultimi tre bilanci è stato il seguente:

- ANNO 2010: utile di € 229.501,00
- ANNO 2011: utile di € 286.897,00
- ANNO 2012: utile di € 1.325.222,00

La partecipazione alla predetta Cooperativa consente al Comune, gestore di una farmacia, di beneficiare di sconti e tariffe agevolate; pertanto è intenzione del Comune mantenere la partecipazione.

## **6. AMI S.p.A. - Azienda per la mobilità integrata e i trasporti**

AMI S.p.A. (Azienda per la Mobilità Integrata e trasporti) è affidataria della gestione del servizio di trasporto pubblico locale della Provincia di Pesaro e Urbino, gestisce il trasporto urbano delle città di Urbino, Pesaro e Fano e parte del trasporto extraurbano nel territorio provinciale; gestisce inoltre i servizi di trasporto scolastici di diversi Comuni della Provincia nonché altri servizi complementari di trasporto di persone, come i servizi di noleggio con conducente, oltre i servizi di linea interregionali Pesaro-Roma, in ATI con Autolinee F.lli Bucci-Pesaro e Urbino-Cosenza (Marche-Abruzzo-Molise-Puglia-Calabria), in ATI con Simet S.p.A.- Rossano (CS).

Il risultato economico conseguito negli ultimi anni è il seguente:

- ANNO 2011: utile di € 14.685,00
- ANNO 2012: utile di € 27.162,00
- ANNO 2013: utile di € 10.818,00

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare "un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle *"società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni"*.

In considerazione del fatto che il Comune di Pergola non ha rapporti contrattuali in essere con AMI S.p.a. e tenuto conto delle attività e dei servizi svolti dalla predetta società che non sono indispensabili al perseguimento dell'attività istituzionale del Comune, nonché dell'obbligo normativo di procedere ad una razionalizzazione delle partecipate, è intenzione dell'Ente procedere alla cessione della partecipazione.

## **7. SIC 1 S.r.l.**

Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 91/2014 datata 28/06/2014, ha dichiarato il fallimento della società SIC 1 s.r.l.